



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45

OGGETTO:

Determinazione aliquote IMU anno 2020.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore otto e minuti zero nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Signor NICOLETTA MATTIA e l'assistenza del Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.

Alla presenza di:

Cognome e Nome	Presente
1. NICOLETTA MATTIA - Sindaco	Sì
2. CERISE FABIO - Vice Sindaco	No
3. CERISE ENNIO - Assessore	Sì
4. PERAILLON LAURA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLETTA MATTIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2020 ha previsto il differimento al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, fatte salve ulteriori e successive proroghe;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

Considerato, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del

Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

Richiamata la delibera di consiglio n. 28 del 19/11/2019 avente ad oggetto "Esame e approvazione del bilancio di previsione pluriennale e del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022."

Considerato che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione della sola Imposta Municipale Unica, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esclusi
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esclusi
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 così come applicate nel 2019, risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 16 aprile 2014, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Rammentato che la Legge di Bilancio 2020, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

Atteso che, al fine di contenere la propria attività impositiva, questo Ente, ha azzerato la propria aliquota TASI, sin dalla data di introduzione della tassa stessa;

Evidenziata quindi la volontà di questa amministrazione di voler perseguire gli obiettivi di diminuzione del carico tributario nei confronti dei propri cittadini;

Considerata la caratteristica geomorfologica del territorio comunale, quale comune montano a prevalente vocazione agricola, da cui risultano iscritti al N.C.E.U. numerosi fabbricati cosiddetti ex-rurali (D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e ora classati nelle categorie C/2 e C/6 (Magazzini e locali di deposito - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) per perdita di requisiti soggettivi dei proprietari;

Evidenziato che gran parte dei fabbricati citati al precedente punto, hanno tutt'oggi conservato caratteristiche e funzionalità proprie degli immobili strumentali all'attività agricola e vengono utilizzati prevalentemente per scopi agricoli dai proprietari che conducono i fondi;

Ritenuto opportuno:

- stabilire l'aliquota della nuova IMU allo 0,76 %, riducendola cioè dello 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota degli altri fabbricati pertinenziali classificati C/2 e C/6 dello 0,4 per cento dal 0,86 allo 0,46%;

Accertato che le riduzioni delle nuove aliquote IMU 2020 dei fabbricati C/2 e C/6, così come sopra indicato, comporteranno una presunta diminuzione di gettito annuo pari a circa 40.000,00 euro;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esclusi

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esclusi
Aree edificabili	7,6 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 ‰
Altri fabbricati	7,6 ‰
Altri fabbricati C/2 e C/6	4,6 ‰

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di ridurre** per gli altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, A/07, A/10, B/04, B/05, C/01 e C/03 l'aliquota dello 0,1% determinando la stessa allo 7,6 ‰;
5. **di ridurre** l'aliquota per gli altri fabbricati classificati nelle categorie C/2 e C/6 dello 0,4% fissando l'aliquota al 4,6 ‰;
6. **di confermare** i correttivi aree edificabili così come già definiti con propria delibera n. 38 del 06.05.2016;
7. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
9. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

=====
Letto Confermato e Sottoscritto.

Il Sindaco

F.to NICOLETTA MATTIA

Il Segretario Comunale

F.to Ubaldo Alessio CERISEY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 bis della L.r. 07.12.1998 n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/08/2020 al 25/08/2020.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 54/98.

Fenis, 10/08/2020

Il Segretario Comunale
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Storico Art. 23:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> autorizzazioni o concessioni | <input type="checkbox"/> lavori, forniture e servizi |
| <input type="checkbox"/> progressioni di carriera | <input type="checkbox"/> accordi con privati o PA |

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Art. 15 – Incarichi | pubblicazione n. _____ |
| <input type="checkbox"/> Artt. 26 e 27 – Contributi | pubblicazione n. _____ |
| <input type="checkbox"/> Art. 37 – Forniture | pubblicazione n. _____ |

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fénis, 10/08/2020

Segretario Comunale
Ubaldo Alessio CERISEY